

Cassazione Penale Sez. 4 Sentenza n. 24656 Anno 2015
Presidente : BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Data Udiienza: 12/05/2015
Data Pubblicazione: 10/06/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Viterbo ha emesso sentenza di non luogo a procedere ex ART.. 425 C.P.P. nei confronti dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo in danno di P.P..

All'imputato, medico cardiologo, è stato mosso l'addebito di non aver sottoposto ad adeguati approfondimenti clinici e strumentali il paziente nel corso del 2008 e fino al 13 settembre 2010, quando la vittima decedeva per effetto di grave patologia cardiaca non diagnosticata nè trattata.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica.

Si assume che è pacifica la causa della morte: aritmia con ischemia cardiaca secondaria ad aterosclerosi coronarica. Il perito, in incidente probatorio, ha rimarcato la rilevanza ed erroneità della mancata sottoposizione ad elettrocardiogramma da sforzo che avrebbe reso evidente, con elevata probabilità, il disturbo coronarico.

Il quadro, secondo il ricorrente, è completato dalle dichiarazioni del padre del defunto, che ha riferito di una relazione terapeutica protratta. D'altra parte, pure una scintigrafia avrebbe consentito di identificare la placca coronarica e di instaurare le appropriate terapie farmacologiche in grado di ridurre grandemente il rischio.

Tale condotta terapeutica è stata pure ritenuta non conforme alle linee guida.

Il Tribunale ha omesso di considerare la sintomatologia riferita dal paziente al terapeuta e l'errore di questi, consistito nell'ipotizzare una affezione allo stomaco. A fronte di ciò il perito, dopo aver illustrato le omissioni, ha escluso che esse abbiano causato l'evento. Tale valutazione è stata compiuta alla stregua di dati statistici che indicano, nei caso di terapia appropriata, una riduzione del rischio nella misura del 31%. Tale apprezzamento viene censurato atteso che, si assume, prescinde dalle peculiarità del caso concreto, considerato che il paziente aveva quarantanni ed era quindi presumibilmente reattivo alle cure. Il perito non ha considerato gli effetti di terapia appropriata protratta per un biennio a seguito di una corretta diagnosi, anche in termini di prolungamento della vita.

3. La difesa dell'imputato presentò una memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è infondato.

La sentenza considera che dalla disposta perizia emerge che una terapia antiaggregante avrebbe ridotto il rischio connesso alla placca coronarica in misura modesta. Inoltre è emerso che l'imputato aveva visitato il paziente una o due volte, due anni prima del decesso; e in una nota indirizzata al professor M. aveva segnalato l'opportunità di esami strumentali più approfonditi. Il paziente non vi si sottopose mai e li rifiutò esplicitamente in occasione di un accesso al pronto soccorso nel 2009, Dunque, secondo il giudice, è evidente che nessuna colpa può attribuirsi all'imputato visto che la vittima non ha seguito i suggerimenti anche scritti; ciò anche perché il paziente manifestava dolori da un anno ma in occasione di accesso al pronto soccorso il giorno 21 agosto 2009 rifiutò sia il ricovero sia la consulenza cardiologica, Ciò posto, si esclude il nesso causale tra gli accertamenti prescritti dal ricorrente, mai eseguiti e successivamente rifiutati ed il decesso del povero giovane. Di qui l'assoluzione perchè il fatto non sussiste.

Tal apprezzamento nel suo nucleo decisorio si sottrae alle indicate censure.

La pronunzia, invero, è puntualmente focalizzata sull'esclusione di condotte colpose a carico dell'imputato, che molto tempo prima della morte ha visitato la vittima ed ha suggerito approfondimenti diagnostici che sono stati sempre trascurati dal paziente, anche quando la situazione si era aggravata tanto da richiedere ricovero in pronto soccorso.

Tale valutazione, chiara e fondata su acquisizioni anche documentali, è corroborata dalla disposta perizia. Ne discende da un lato che non è dato di ravvisare condotta rimproverabile idonea a riverberarsi sul piano eziologico e dall'altro che il dibattimento non sarebbe in grado di offrire differenti ed aggiuntivi elementi di giudizio. La regola di giudizio dell'udienza preliminare è stata dunque rispettata.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.

P q m

Rigetta il ricorso.